

STUDIO ANTONELLI

Dott. Alessandro Antonelli
TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Federico Mambelli
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Alessandro Mengozzi
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott.ssa Rita Santolini
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Sgarzani
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Zanfini
ASSISTENTE

Forlì, 9 aprile 2009

A TUTTI I
SIGG. CLIENTI

LORO SEDI

[AREA: DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI FISCALI](#)

CIRCOLARE N. 17/2009

Oggetto: **Credito di imposta per i progetti di investimento in attività di ricerca e sviluppo – Approvazione del nuovo formulario per la prenotazione del credito – Data di avvio della presentazione ore 10,00 di mercoledì 22 aprile 2009.**

Indice

1.	Premessa.	2
2.	Il credito di imposta per le spese di ricerca sviluppo.	2
3.	L'introduzione dell'obbligo di prenotazione del credito.	3
4.	Progetti di investimento già avviati alla data del 28 novembre 2008.	4
5.	Progetti di investimento avviati dal 29 novembre 2008.	5
6.	Il formulario (Mod. FRS).	8
6.1	Frontespizio.	8
6.2	Quadro A.	10
7.	Modalità di presentazione telematica del formulario.	13

STUDIO ANTONELLI

1. Premessa.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Protocollo n. 32277/2009 del 24 marzo 2009 è stato approvato l'apposito formulario (Mod. FRS) per la comunicazione dei dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta di cui all'art. 1, commi da 280 a 283, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, da presentare ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008.

Il citato formulario sostituisce, a tutti gli effetti, quello precedentemente approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Protocollo n. 195080/2008 del 29 dicembre 2008, che deve intendersi pertanto superato (vedi circolare n. 2/2009 dello Scrivente studio)

Il formulario deve essere presentato dai contribuenti che intendono usufruire del credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo, al fine di prenotare le limitate risorse finanziarie disponibili. In particolare, il nuovo termine iniziale per la presentazione del modello all'Agenzia delle Entrate è fissato per le ore 10,00 del prossimo 22 aprile 2009¹.

La trasmissione telematica del formulario potrà essere effettuata utilizzando l'apposito software, denominato "CREDITOFRS" che sarà disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 16 aprile 2009.

In considerazione delle citate modifiche analizziamo il contenuto del nuovo decreto del 24 marzo 2009 ed il nuovo formulario approvato evidenziando in corsivo le modifiche rispetto a quanto indicato con la Circolare n. 2/2009 dello scrivente Studio.

2. Il credito di imposta per le spese di ricerca sviluppo.

Come noto, la Legge Finanziaria per l'anno 2007 (art. 1, commi da 280 a 283, della Legge n. 296/2006) ha introdotto uno specifico credito di imposta usufruibile dalle imprese che sostengono costi attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

La normativa è stata successivamente modificata dalla Legge Finanziaria per l'anno 2008 (art. 1, comma 66, della Legge n. 244/2007), con la quale sono stati, in particolare, elevati alcuni limiti relativi alla misura del credito fruibile, nonché è stata eliminata la previsione in base alla quale la fruizione del credito era subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Infine, il credito *de qua* ha trovato attuazione a seguito:

- dell'approvazione del regolamento di cui al Decreto Interministeriale n. 76 del 28 marzo 2008, con il quale sono stati definiti, in particolare, le attività ed i costi ammissibili, nonché gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese che intendono fruire del credito e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese e dei costi sostenuti;

¹ Si ricorda che il termine di presentazione era stato originariamente fissato al 28 gennaio 2009 e successivamente prorogato, con Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 20 gennaio 2009, in attesa dell'approvazione del nuovo formulario.

STUDIO ANTONELLI

- della predisposizione di una apposita sezione della dichiarazione dei redditi in cui evidenziare i costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta;
- dell'emanazione della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 13 giugno 2008, nella quale sono stati chiariti, in via interpretativa numerosi dubbi applicativi in relazione ai soggetti beneficiari, alla cumulabilità con altre agevolazioni, alla documentazione da predisporre ed alla utilizzabilità ed alla rilevanza del credito.

Rinviando per un'analisi più approfondita del credito in questione ai documenti sopra richiamati, si evidenzia in estrema sintesi, che:

- ⇒ si tratta di un credito di imposta pari al 10 per cento le spese sostenute per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo ovvero al 40 per cento, qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. In ogni caso è previsto che i costi non possono superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta;
- ⇒ l'agevolazione ha durata temporanea in quanto essa trova applicazione, per espressa previsione normativa, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009. Dunque, per i contribuenti aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'agevolazione riguarda il triennio 2007 – 2009;
- ⇒ a pena di decadenza occorre indicare in una apposita sezione della dichiarazione dei redditi i costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta. Inoltre, le imprese che usufruiscono del credito devono conservare tutta la documentazione atta a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività dei costi sostenuti;
- ⇒ il credito di imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile, come specificato al comma 282 della Legge n. 296/2006, ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il periodo di imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Inoltre, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 46/E del 13 giugno 2008 è possibile utilizzare il credito relativo alle spese sostenute in un determinato anno già a scomputo degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta.

3. L'introduzione dell'obbligo di prenotazione del credito.

Il Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, (cd. Decreto anticrisi)² ha introdotto alcuni meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza nell'utilizzo dei crediti di imposta e l'effettiva copertura finanziaria delle agevolazioni fiscali.

In particolare, l'articolo 29, comma 2, del D.L. n. 185/2008, con riferimento al credito di imposta per la ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, commi 280-283, della Legge n. 296/2006, prevede l'approvazione di uno specifico formulario, la cui approvazione è demandata ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da inoltrare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per la trasmissione dei dati relativi al credito di imposta *de qua*.

² Convertito con modificazioni nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

STUDIO ANTONELLI

In particolare, la norma di legge distingue due fattispecie, prevedendo per ciascuna di esse una specifica procedura, una diversa valenza dell'inoltro del formulario nonché diverse tempistiche per la presentazione telematica del formulario ma anche diverse modalità per l'utilizzo del credito.

In particolare la norma distingue tra:

- a) le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008, ossia già avviate alla data del 28 novembre 2008;
- b) le attività di ricerca avviate successivamente alla data del 28 novembre 2008 (e, quindi, dal 29 novembre).

Nei successivi paragrafi verranno analizzate in modo più dettagliato le due fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b), alla luce di quanto previsto dal Provvedimento del 24 marzo 2009 con il quale è stato approvato il formulario (Modello FRS) e le relative istruzioni.

In questa sede ci si limita ad evidenziare come la norma utilizza quale criterio di distinzione tra le due fattispecie il momento temporale di avvio del progetto di ricerca che dovrà risultare da atti o documenti aventi data certa, senza specificare in alcun modo la tipologia di documentazione che potrà assumere valore probatorio in tal senso. La questione potrebbe creare non pochi problemi considerata l'imminente scadenza del termine per l'invio del questionario, anche in considerazione del fatto che alcuni costi agevolabili sono costi interni, quali i costi del personale.

In relazione a tale aspetto, dunque, si ritiene opportuno attendere i doverosi chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

4. Progetti di investimento già avviati alla data del 28 novembre 2008.

Per i progetti di investimento in attività di ricerca e sviluppo già avviati alla data del 28 novembre 2008 è previsto che:

- il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10,00 del 22 *aprile 2009* alle ore 24,00 del 22 *maggio 2009*;
- occorre presentare un unico formulario nel quale vanno quindi esposti cumulativamente i dati relativi a tutti i progetti di investimento in attività di ricerca e sviluppo già avviati alla data del 28 novembre 2008;
- la presentazione del formulario deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, utilizzando l'apposito modello Mod. FRS ed utilizzando il prodotto informatico denominato "CREDITO FRS", *disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 16 aprile 2009* secondo quanto meglio specificato nel successivo paragrafo 7;
- il formulario si considera presentato nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento;

STUDIO ANTONELLI

- l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta;
- l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari ricevuti, esaminati rispettando rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria;
- la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi.

In relazione alla suddetta procedura preme evidenziare che presumibilmente le risorse finanziarie disponibili andranno esaurite entro poco tempo (probabilmente poche ore), come già avvenuto per altri crediti di imposta soggetti ad una analoga procedura di prenotazione.

Si evidenzia dunque l'opportunità, per le imprese che intendono fruire del credito di imposta di predisporre quanto necessario in modo da potere essere tra i primi contribuenti a presentare il formulario, nonché ad attivarsi, se possibile, per la presentazione diretta del formulario, senza cioè fare ricorso ad intermediari abilitati.

Le istruzioni alla compilazione del modello recano una importante precisazione in relazione all'obbligo di presentazione del modello IRFS da parte dei contribuenti che hanno maturato il credito di imposta nel 2007.

Viene chiarito, in particolare, che "non sono tenuti alla presentazione del formulario i soggetti che hanno sostenuto spese per attività di ricerca e sviluppo esclusivamente nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 ed hanno interamente utilizzato entro il 31 dicembre 2008 il relativo credito maturato".

Sulla base di tale precisazione sarebbero comunque tenuti alla presentazione del formulario i contribuenti che entro il 31 dicembre 2008 non hanno interamente compensato il credito maturato nel 2007 ovvero coloro che nel 2007 non avevano ancora ultimato i progetti di investimento.

In relazione a tali aspetti, considerato che la mancata presentazione del Modello comporta, per espressa previsione normativa, la decadenza dal contributo, risulta dunque opportuno attendere i chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria.

5. Progetti di investimento avviati dal 29 novembre 2008.

Per i progetti di investimento in attività di ricerca e sviluppo avviati a partire dalla data del 29 novembre 2008 è previsto che:

- il formulario può essere presentato dalle ore 10:00 del 22 aprile 2009. Non è previsto un termine finale né l'ipotesi di decadenza dal contributo, ma ovviamente, è opportuno presentare il formulario quanto prima al fine di prenotare le limitate risorse finanziarie disponibili;
- i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno

STUDIO ANTONELLI

successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009;

- ❑ occorre presentare tanti formulari contraddistinti da differenti numeri progressivi quanti sono i progetti di investimento. Questa costituisce una fondamentale differenza rispetto ai progetti di investimento di cui al precedente paragrafo 4, implicando un obbligo di rendicontazione dei costi sostenuti separato per ciascun progetto. Al riguardo, si evidenzia che le istruzioni chiariscono come comportarsi nel caso di presenza in capo allo stesso contribuente sia di progetti già avviati alla data del 28 novembre che successivamente a tale data, precisando come in tal caso debbano essere presentati distinti formulari, il primo comprendente i dati di tutti gli investimenti avviati fino al 28/11/2008 e, a seguire, tanti formulari quanti sono i progetti di investimento avviati dal 29/11/2008. Per ciascun formulario dovrà essere effettuato un invio telematico. Invece, in caso di investimenti che abbracciano più periodi di imposta (ad esempio, investimento avviato il 30/11/2008 che comporta sostenimento di costi sia nel 2008 che nel 2009) occorre presentare un unico formulario, ma compilando la sezione I del quadro A in modo da evidenziare separatamente sia i costi sostenuti nel 2008 che quelli sostenuti nel 2009;
- ❑ la presentazione del formulario deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, utilizzando lo stesso modello e lo stesso prodotto informatico valido per i progetti di investimento di cui al precedente paragrafo 4;
- ❑ il formulario si considera presentato nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- ❑ la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento;
- ❑ l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quella di cui al precedente paragrafo 4. Con tale previsione si intende creare un ordine di priorità, privilegiando l'attribuzione delle risorse disponibili ai soggetti che alla data del 28 novembre 2008 hanno già avviato i progetti di investimento in attività di ricerca e sviluppo;
- ❑ l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari ricevuti, esaminati rispettando rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi *novanta giorni l'eventuale diniego, in ragione della capienza delle risorse finanziarie. In mancanza del diniego espresso l'assenso si intende fornito decorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell'avvenuta prenotazione.* In questo caso, dunque, sono previste tre comunicazioni successive da parte dell'Agenzia:
 - la prima che certifica soltanto l'avvenuta presentazione del formulario;
 - la seconda attinente la conferma della prenotazione; al riguardo si evidenzia che entro l'anno successivo a tale conferma di accoglimento occorre sostenere effettivamente la spesa in relazione alla quale si chiede l'attribuzione del credito di imposta, a pena di decadenza dal contributo;
 - *una eventuale terza comunicazione (il diniego espresso) con la quale, nelle ipotesi di incapienza, viene comunicata espressamente la mancata attribuzione del credito;*
- ❑ la fruizione del credito di imposta per il quale *non sia comunicato il diniego espresso* è consentita, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo

STUDIO ANTONELLI

al termine di cui all'art. 29, comma 4, primo periodo del D.L. n. 185/2008 e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento nell'anno di presentazione dell'istanza e per la residua parte nell'anno successivo.

Sono state dunque introdotte due limitazioni alla fruizione del credito di imposta:

- la prima, di natura temporale che impone di utilizzare il credito entro il sesto mese successivo al termine di cui all'art. 29, comma 4, primo periodo del D.L. n. 185/2008;
- la seconda di natura quantitativa: 30 per cento nell'anno di presentazione dell'istanza e residuo 70% nell'anno successivo.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 29, comma 4, primo periodo del D.L. n. 185/2008 fa riferimento al termine del sostenimento delle spese che deve avvenire entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Pertanto sulla base di una interpretazione letterale si ritiene che il termine finale dell'utilizzo del credito *de qua* debba esse individuato nel sesto mese successivo al termine ultimo per il sostenimento delle spese (a prescindere dall'effettiva data di sostenimento delle stesse), che coincide, nella generalità dei casi nel 30 giugno 2010.

Ipotizziamo, infatti, che un contribuente avente periodo di imposta coincidente con l'anno solare presenti il giorno 22 aprile 2009 il formulario FRS nel quale sono evidenziati costi agevolabili relativi a progetti di investimento avviati successivamente al 28 novembre 2008, per l'importo complessivo di euro 400.000, cui corrisponde un credito di imposta di euro 40.000. Le spese agevolabili sono sostenute per euro 100.000 nel 2008 e per il residuo importo di euro 300.000 saranno sostenute nel 2009.

Ipotizzando altresì che il contribuente riceva la conferma della prenotazione *senza che gli venga comunicato il diniego espresso entro i successivi novanta giorni*, il credito di imposta *de qua* dovrebbe risultare utilizzabile:

- per euro 12.000 (30% di 40.000) nel corso del 2009. Di tale importo euro 3.000 (30% del credito di euro 10.000 corrispondente alle spese di 100.000 sostenute nel 2008) saranno utilizzabili ai fini dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il periodo di imposta 2008, ferma restando la possibilità utilizzare l'importo di euro 9.000 (30% del credito di euro 30.000 corrispondente alle spese di 300.000 sostenute nel 2009) già a scomputo degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta 2009;
- per il residuo importo di euro 28.000 a partire dal 1° gennaio 2010 (anno successivo al 2009 in cui viene utilizzato la prima tranche del 30%), ma non oltre il 30 giugno 2010 (ossia entro il sesto mese successivo al termine ultimo per il sostenimento delle spese di investimento).

Tuttavia, in relazione alle modalità di utilizzo del credito è opportuno attendere una conferma ufficiale da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

6. Il formulario (Mod. FRS).

Il formulario (Mod. FRS) da utilizzare per la comunicazione dei dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta è reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Il formulario è composto dal:

- Frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali ed i dati identificativi dell'impresa beneficiaria nonché la sottoscrizione del formulario da parte del soggetto beneficiario;
- Quadro A, contenente i dati relativi alla tipologia ed all'ammontare dei costi agevolabili.

Tutti gli importi da indicare nel formulario vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto, se inferiore a detto limite.

6.1 Frontespizio.

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in merito ai campi di principale interesse contenuti nel Frontespizio del formulario.

Formulario n.

Il campo in alto a destra del Modello FRS, denominato "Formulario n. ..." deve essere utilizzato per indicare il numero progressivo dei modelli presentati, partendo dal numero "01".

Infatti, come già evidenziato, il contribuente potrebbe essere interessato alla presentazione di più formulari, nell'ipotesi in cui:

- abbia intrapreso uno o più progetti di investimento avviati prima del 28 novembre 2008, nonché uno o più progetti di investimento avviati dopo tale data;
- abbia intrapreso più progetti di investimento avviati successivamente al 28 novembre 2008.

Al riguardo le istruzioni chiariscono infatti che per tutti i progetti d'investimento in attività di ricerca e sviluppo già avviati entro il 28 novembre 2008 va presentato un unico formulario, mentre per quelli avviati successivamente deve essere presentato un formulario per ogni progetto d'investimento.

Ad esempio, in presenza di uno o più progetti già avviati entro il 28 novembre 2008 e di uno iniziato successivamente a tale data vanno presentati due distinti formulari. In presenza di uno o più progetti già avviati entro il 28 novembre 2008 e di più progetti iniziati successivamente a tale data devono essere presentati distinti formulari, il primo comprendente i dati di tutti gli investimenti avviati fino al 28 novembre 2008 e, a seguire, tanti formulari quanti sono i progetti di investimento avviati dal 29 novembre 2008.

Le istruzioni chiariscono altresì che occorre numerare progressivamente sia i formulari presentati dalla medesima impresa beneficiaria, sia le rinunce. Infatti, come meglio esplicitato

STUDIO ANTONELLI

nel prosieguo, il formulario può essere utilizzato anche per comunicare la rinuncia totale o parziale del credito.

Avvio attività

Sono previste apposite caselle nel quale indicare se il progetto d'investimento per il quale è presentato il formulario è stato già avviato entro il 28 novembre 2008 ovvero è stato avviato successivamente a tale data.

Nel campo "Avvio attività" deve essere indicata la data di avvio del progetto d'investimento in attività di ricerca e sviluppo, risultante da atti o documenti che diano prova certa dell'inizio dell'investimento.

Le istruzioni chiariscono che se nel formulario sono esposti i dati relativi a più progetti d'investimento già avviati entro il 28 novembre 2008, va indicata la data di avvio del progetto più recente. Inoltre, se è stata barrata la casella "Attività di ricerca avviata entro il 28 novembre 2008" la "Data avvio attività di ricerca" non potrà essere successiva al 28 novembre 2008.

Data operazione straordinaria e codice fiscale del soggetto estinto

Le istruzioni precisano che nel caso in cui sia intervenuta un'operazione straordinaria con estinzione del soggetto (fusioni o scissioni totali), per fruire del credito d'imposta maturato dal soggetto estinto in relazione ai costi per attività di ricerca e sviluppo da quest'ultimo sostenuti, il soggetto risultante dall'operazione straordinaria deve presentare un autonomo formulario nel quale devono essere indicati la data dell'operazione straordinaria e il codice fiscale del soggetto estinto. In tal caso, le date di inizio e fine del periodo d'imposta, da esporre negli appositi campi, nonché i dati da indicare nel quadro A, sono quelli riferiti al soggetto non più esistente.

Richiesta di rinuncia totale al credito d'imposta

Il Modello FRS prevede, come già anticipato, un apposito campo che può essere utilizzato per comunicare una eventuale rinuncia da parte del contribuente al credito di imposta in relazione al quale è stato presentato un precedente formulario. La rinuncia può essere totale o parziale.

Le istruzioni chiariscono infatti che nell'ipotesi in cui l'impresa per qualsiasi motivo intenda annullare totalmente gli effetti di un formulario precedentemente inviato deve presentare apposita rinuncia, utilizzando il presente modello, nel quale deve compilare solamente il frontespizio (il quadro A non va compilato), riportando nell'apposito campo il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico al formulario già presentato e barrando la casella "TOTALE".

Si evidenzia che, in caso di rinuncia totale, il soggetto perde ogni diritto derivante dal formulario precedentemente inviato, compreso l'ordine cronologico acquisito con la presentazione del medesimo; conseguentemente, un successivo formulario assumerà il nuovo ordine cronologico assegnato automaticamente in via telematica in relazione alla data ed all'ora della sua trasmissione.

STUDIO ANTONELLI

Richiesta di rinuncia parziale al credito d'imposta

Nell'ipotesi in cui l'impresa per qualsiasi motivo intenda rinunciare parzialmente al credito d'imposta indicato in un formulario precedentemente inviato deve presentare apposita richiesta, utilizzando il presente modello, nel quale deve compilare sia il frontespizio sia il quadro A, riportando nell'apposito campo il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico al formulario già presentato e barrando la casella "PARZIALE".

In caso di rinuncia parziale, nel quadro A vanno esposti integralmente i nuovi dati. Se nel formulario presentato precedentemente ed oggetto di revoca parziale siano stati compilati più moduli del quadro A, essi vanno tutti nuovamente compilati, anche quelli non oggetto di modifiche.

Le istruzioni chiariscono altresì che con riferimento a ciascun periodo d'imposta, il valore indicato nel campo "Totale credito d'imposta" non potrà essere superiore a quello riportato nel quadro A del formulario parzialmente revocato. In caso contrario il sistema provvederà a scartare automaticamente la revoca parziale.

In caso di rinuncia parziale il soggetto non perde l'ordine cronologico acquisito con la precedente istanza parzialmente revocata.

6.2 Quadro A.

Nel Quadro A, distinto in due sezioni, vanno indicati:

- *l'ammontare degli investimenti agevolabili e del relativo credito, distintamente per tipologia di costi e per periodo di riferimento;*
- *i dati relativi alla sede o alle sedi presso le quali è svolta l'attività di ricerca e sviluppo, con la precisazione che, nel caso in cui detta attività venga svolta in più di tre sedi, devono essere riportati i dati relativi alle sedi di maggior rilevanza per l'attività di ricerca e sviluppo. La sezione non deve essere compilata se i costi di ricerca e sviluppo si riferiscono esclusivamente a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.*

Al riguardo, le istruzioni al formulario ricordano, innanzitutto, che ai sensi dell'art. 1, comma 281, della Legge n. 296/2006, ai fini della determinazione del credito di imposta, i costi non possono in ogni caso superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta. Al raggiungimento del predetto limite concorrono, ovviamente, i costi relativi a tutti i progetti di investimento agevolabili, anche se comunicati con diversi formulari.

La nuova sezione I del quadro A è suddivisa in tre sotto sezioni a seconda che si debba esporre il credito:

- *maturato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, in relazione alle spese per attività di ricerca e sviluppo sostenute nel medesimo periodo d'imposta, che alla data del 1° gennaio 2009 risulta non ancora utilizzato (nuovo punto A1).;*
- *maturato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, punti da A2 ad A10;*
- *maturato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 punti da A11 ad A19.*

STUDIO ANTONELLI

Tenuto conto di tale nuova esposizione, le istruzioni, rispetto al previgente formulario, hanno soppresso il progressivo numero di modulo nella apposita casella “**Mod. N.**”, posta in alto a destra nel Quadro A e non più necessaria dal momento che il quadro A distingue già i progetti di investimento in relazione ai singoli periodi d’imposta

In tale ipotesi occorrerà compilare interamente il frontespizio in relazione al primo modulo, mentre per i moduli successivi al primo va compilato unicamente il Quadro A, oltre al codice fiscale dell’impresa beneficiaria.

Credito maturato nel periodo di imposta in corso al 31/12/2007

*Come già evidenziato, è stato introdotto un nuovo campo **A1** al fine di indicare il credito relativo alle spese per attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 che, alla data del 1° gennaio 2009, risulta non ancora utilizzato. Tale importo è pari all’ammontare del credito spettante, indicato nella sezione XVI del quadro RU del modello UNICO 2008, diminuito degli utilizzi effettuati in sede di dichiarazione dei redditi (compensazione interna) e degli utilizzi effettuati mediante compensazione con il modello F24 entro il 31 dicembre 2008.*

Credito maturato nel periodo di imposta in corso al 31/12/2008

Nei **Righi da A2 ad A10** va indicato l’ammontare dei costi agevolabili sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo, distinti per tipologia:

- **Rigo A2:** costi riguardanti il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo;
- **Rigo A3:** costi riguardanti gli strumenti e le attrezzature di laboratorio;
- **Rigo A4:** costi riguardanti i fabbricati per la realizzazione di centri di ricerca;
- **Rigo A5:** costi riguardanti la ricerca contrattuale, le compente tecniche ed i brevetti;
- **Rigo A6:** costi riguardanti i servizi di consulenza;
- **Rigo A8:** costi riguardanti le spese generali;
- **Rigo A8:** costi per materiali, forniture e prodotti analoghi;
- **Rigo A9:** la somma degli importi indicati nella colonna 1 dei righi da A2 a A8

In particolare, sempre con riferimento ai **Righi da A2 ad A9** occorre indicare:

- nella **colonna 1**, l’importo complessivo dei costi sostenuti (o che si prevede di sostenere). La somma di tali importi va indicato nel Rigo A9, colonna 1;
- nella **colonna 2**, l’eventuale ammontare dei costi della medesima tipologia, già compresi nell’importo in colonna 1, riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, se sussistenti. In relazione a tali ultimi costi infatti il credito di imposta spetta in misura pari al 40% invece che del 10%. La somma di tali importi va indicato nel Rigo A9, colonna 2.

Infine nell’apposito **Rigo A10**, va indicato l’ammontare del credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo distinguendo:

STUDIO ANTONELLI

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta pari alla somma del credito relativo ai costi per attività di ricerca e sviluppo non riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca (uguale al 10 per cento della differenza tra l'importo indicato nella colonna 1 e quello indicato nella colonna 2 del rigo A9) e del credito relativo ai costi per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca (uguale al 40 per cento dell'importo indicato nella colonna 2 del rigo A9);
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato entro il 31 dicembre 2008 in diminuzione dei versamenti dovuti a titolo di acconto ai fini dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato entro il 31 dicembre 2008 in diminuzione dei versamenti dovuti a titolo di acconto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla differenza tra il credito indicato nella colonna 1 e la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3.

Credito maturato nel periodo di imposta in corso al 31/12/2009

I righi da A11 a A19 sono riservati alla esposizione dei dati relativi al credito maturato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009. In particolare, occorre indicare in ciascun rigo i costi sostenuti (o che si prevede di sostenere) distinti per tipologia:

- **Rigo A11:** costi riguardanti il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo;
- **Rigo A12:** costi riguardanti gli strumenti e le attrezzature di laboratorio;
- **Rigo A13:** costi riguardanti i fabbricati per la realizzazione di centri di ricerca;
- **Rigo A14:** costi riguardanti la ricerca contrattuale, le compente tecniche ed i brevetti;
- **Rigo A15:** costi riguardanti i servizi di consulenza;
- **Rigo A16:** costi riguardanti le spese generali;
- **Rigo A17:** costi per materiali, forniture e prodotti analoghi;
- **Rigo A18:** la somma degli importi indicati nella colonna 1 dei rigi da A11 a A8

Esattamente come nella precedente sottosezione, con riferimento ai **Righi da A11 ad A18** occorre indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo complessivo dei costi sostenuti (o che si prevede di sostenere). La somma di tali importi va indicato nel Rigo A18, colonna 1;
- nella **colonna 2**, l'eventuale ammontare dei costi della medesima tipologia, già compresi nell'importo in colonna 1, riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, se sussistenti. In relazione a tali ultimi costi infatti il credito di imposta spetta in misura pari al 40% invece che del 10%. La somma di tali importi va indicato nel Rigo A18, colonna 2.

Infine nell'apposito **Rigo A19**, va indicato l'ammontare del credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo.

7. Modalità di presentazione telematica del formulario.

Come già evidenziato, il formulario deve essere presentato esclusivamente con modalità telematica. In particolare la trasmissione telematica dei dati contenuti nel formulario può essere eseguita:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione del formulario o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in esso contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell’intermediario ed all’indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio del formulario.

L’intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare del formulario i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatto su modello conforme a quello approvato, unitamente ad una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione.

Si ricorda che il formulario si considera presentato nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione del formulario a conferma dei dati ivi indicati.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nel formulario è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “CREDITOFRS”, che sarà reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it a partire dal *16 aprile 2009*.

STUDIO ANTONELLI

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo i migliori saluti

Alessandro Antonelli

Allegati: 1